



Prot. n.

Lazise,

PROROGA DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

(ex incarico di posizione organizzativa)

IL SINDACO

Premesso che:

- il Comune di Lazise non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica dirigenziale e pertanto la disciplina dell'assegnazione degli incarichi di vertice è regolata dall'articolo 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e dalle disposizioni contrattuali del C.C.N.L. Funzioni Locali sottoscritto il 16/11/2022;
- il sistema organizzativo vigente attribuisce le funzioni apicali dell'ente, ed in particolare quelle per la direzione delle strutture, a personale avente categoria "D";

Visti:

- l'art. 50, comma 10 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei Responsabili dei servizi e la definizione degli incarichi dirigenziali;
- l'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in applicazione dei principi di separazione tra le competenze di indirizzo e gestione, attribuisce la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica ai dirigenti;
- l'art. 109 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 secondo il quale nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai Responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

Richiamato il CCNL Funzioni Locali 2019 – 2021, sottoscritto in data 16.11.2022 e, in particolare l'art. 13 "Norme di prima applicazione" secondo il quale il nuovo ordinamento professionale, che interessa anche gli incarichi di posizione organizzativa, è entrato in vigore il 1° aprile 2023;

Considerato che il comma 3 di tale articolo dispone che *"gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del presente titolo, sono automaticamente ricondotti alla nuova tipologia degli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ). Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza"*;

Tenuto conto che tale norma, al fine di consentire agli enti di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione delle disposizioni relative al nuovo ordinamento professionale, stabilisce che le norme del Titolo III del CCNL entrino in vigore il 1° aprile 2023, concedendo agli enti un congruo termine per l'adeguamento alle medesime;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 06.04.2023 avente per oggetto: "Approvazione del nuovo sistema dei profili professionali del Comune di Lazise alla luce dell'art. 12 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022" con la quale sono state recepite le modifiche introdotte dalla contrattazione collettiva, individuati i nuovi profili professionali e collocati gli stessi nelle corrispondenti aree;

Dato atto che è allo studio dell'Amministrazione comunale una più complessa riorganizzazione degli uffici e dei servizi che consenta di garantire il perseguimento di una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

Dato atto che dalla riorganizzazione degli uffici e dei servizi di cui sopra potrà derivare anche la necessità di rivedere le attribuzioni e le responsabilità delle funzioni apicali attualmente destinatarie di incarichi di posizione organizzativa;

Ravvisata pertanto la necessità, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e del coordinamento del personale assegnato e l'efficiente gestione dei servizi comunali di competenza durante il periodo di piena attività turistica, di prorogare gli attuali incarichi di posizione organizzativa (ora denominati "incarichi di Elevata Qualificazione") fino alla data del 31.12.2023, nelle more della definizione degli atti gestionali di riorganizzazione degli uffici e dei servizi e di adeguamento alle disposizioni relative agli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ);

Richiamati:

- il decreto sindacale n. 25622 del 01.09.2022 di conferimento di incarico di posizione organizzativa con relativa attribuzione delle funzioni di Responsabile dell'Area Tecnico manutentiva, dei Lavori Pubblici e

Paesaggistica, Tutela Ambiente e Demanio, al Geom. Giuseppe Zanini fino alla data del 30.06.2023, successivamente prorogato ai sensi dell'art. 6 del Regolamento in materia di istituzione e pesatura dell'area delle posizioni organizzative, come modificato con delibera di Giunta comunale n. 84 del 30.03.2023, sino al 14.07.2023;

il decreto sindacale n. 21866 del 17.07.2023 di proroga dell'incarico di Elevata Qualificazione al Geom. Giuseppe Zanini fino alla data del 31.08.2023;

Visto il Titolo III, Capo II del CCNL funzioni locali del 16/11/2022 inerente alla disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione (ex incarichi di Posizione Organizzativa);

Visto l'art. 19 del CCNL funzioni locali del 16/11/2022 il quale prevede che, negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del CCNL;

Preso atto che il vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi" adottato con deliberazione G.C. n. 117 del 26.04.2018 e successive modifiche ed integrazioni, prevede l'Area quale unità organizzativa di massima dimensione dell'Ente e quale unità organizzativa di gestione di uno o più ambiti di attività o settori, i quali hanno rilevanza meramente interna;

Visto il vigente Regolamento in materia di istituzione e pesatura dell'area delle posizioni organizzative, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 131 del 16.05.2019, successivamente modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 84 del 30.03.2023;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

DECRETA

1. di prorogare, per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e sottoscritte, il decreto sindacale di incarico di Elevata Qualificazione n. 21866 del 17.07.2023, con relativa attribuzione delle funzioni di Responsabile dell'**Area Tecnico Manutentiva, dei Lavori Pubblici, Paesaggistica, Tutela Ambiente e demanio al Geom. Giuseppe Zanini**, Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, profilo professionale Specialista tecnico, **fino alla data del 31.12.2023**;
2. di affidare allo stesso i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
3. il dipendente ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per l'incarico di EQ nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi previsti dal CCNL 16.11.2022;
4. di dare atto che il compenso relativo alla retribuzione di posizione è già stato oggetto di pesatura da parte del Nucleo di Valutazione in base al sopra citato regolamento;
5. di nominare l'Arch. Alberto Accordini quale sostituto del Geom. Giuseppe Zanini in caso di sua assenza o in caso di incompatibilità nell'iter tecnico/amministrativo attinente i procedimenti dell'Area Tecnico Manutentiva, dei Lavori Pubblici, Paesaggistica, Tutela Ambiente e demanio;
6. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio del comune, nonché sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
7. di disporre che copia del presente decreto venga notificato al Funzionario incaricato di posizione organizzativa e che lo stesso venga inviato agli uffici competenti per la relativa attuazione.



Il Sindaco

Dott. Damiano Bergamini

Damiano Bergamini

Per ricevuta: _____